

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>	Consiglio Comunale (C.C.)	
		Nr. 53	Data 29/11/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE POLIZIA LOCALE.			

Deliberazione di Consiglio Comunale

L'anno **2022** addì **29** del mese di **Novembre** alle ore **20.30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI
Folino Angela	Consigliere	SI in videoconferenza
Sgarrella Gianfranco	Consigliere	SI in videoconferenza
Crobu Michele	Consigliere	NO
Mete Christian	Consigliere_Ass	SI in videoconferenza
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Silvestri Sara Elena	Consigliere	SI
Remonato Moreno	Consigliere	SI
Ribolzi Elisabetta	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI

E' presente il Vice Sindaco esterno Gugliotta Dott. Michele. Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale **Regis Milano Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data 26.04.2022.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE POLIZIA LOCALE.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco e del Vicesindaco Gugliotta Dr. Michele che relazionano sulla proposta deliberativa resa agli atti.

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 21.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'istituzione del Fondo di assistenza e previdenza, destinato al personale della Polizia Locale di questo Comune, previsto dall'art. 208 del C.d.D. D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., composto da n. 15, unito a detta deliberazione sotto la lett. a);
- che detto regolamento prevede, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia locale del C.C.N.L: 22.01.20'4, all'art. 9 del Titolo II, la previsione e regolamentazione dell'attività del comitato di settore per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- che con deliberazione della Giunta n. 52 del 14.04.2011 e successiva n. 141/2011 entrambe esecutive ai sensi di legge, si è provveduto in esecuzione a detta istituzione, all'approvazione di indirizzi applicativi alla regolamentazione delle modalità e termini dell'erogazione del fondo di assistenza e previdenza destinato al personale della Polizia Locale di questo Comune;

ATTESO:

- che detto articolo 208 del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 , n.285 e s.m.i.) così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.120 e successiva legge 29.07.2021 n. 108, dispone al 4° comma, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del codice della strada è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione...;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale..;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

CONSIDERATO:

- che ormai da tempo, con la sentenza della Corte Costituzionale n.426 del 17/10/2000, in merito all'interpretazione dell'art. 208 del Codice della Strada si è affermato che il legislatore ha inteso

costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, a disposizione degli enti locali, con le finalità di:

a) provvedere secondo la discrezionalità riconosciuta agli enti locali dal comma 4 dell'art. 208 a specifiche finalità, secondo le relative provviste delle risorse la cui esistenza condiziona la destinazione, senza alcun legame tra dette risorse e la loro destinazione a scopi assistenziali e a favore degli agenti della Polizia Locale o altre finalità previste dalla legge;

b) integrare l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia Locale che svolge servizi di polizia stradale in considerazione delle condizioni di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale;

PRESO ATTO:

- che già in passato alcune Corti dei Conti: Corte dei conti sezione regionale del Piemonte, parere n. 1 del 21.1.2009; Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia, parere n. 46 del 27.02.2009; Corte dei Conti sezione regionale della Liguria, parere n. 6 del 15.9.2008; si sono espresse chiarendo che le risorse da destinare alla previdenza, sono residuali rispetto al più generico fine della sicurezza stradale; mentre al tempo l'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004 Capo III, prevedeva che sulla base della previsione del già citato art. 208 le risorse destinate a finalità previdenziali ed assistenziali di che trattasi fossero gestite in esecuzione all'art. 55 del CCNL 14.09.2000, con ciò consolidando la legittimità di detta destinazione;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che il recente C.C.N.L. sottoscritto in data 16.11.2022, con la disapplicazione del precedente art. 56 -quater comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 21.05.2018: *a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perso-Sirio*, ha confermato l'espressa destinazione delle medesime risorse, già collegate al Fondo di cui all'art. 67 del medesimo C.C.N.L.: 21.95.,2018;

- che rispetto a detto Fondo Risorse decentrate, questo Comune ritiene di dovere tenere conto di quanto enunciato in proposito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con sentenza n. 054 del 22.03.2019:

“ I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”;

PRESO ATTO:

- che l'attuale applicazione del Fondo Perseo ha trovato ormai soluzione dalle diverse pronunce giurisprudenziali tra cui, come da pubblicazione Aran, il Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione Lavoro - Sent. n. 168 del 04.05.2020, che ha fissato il limite di obbligatorietà all'entrata in vigore dal nuovo contratto; ed ancora, il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica con Sentenza 95 del 03.06.2020 in merito alla scelta dei fondi previdenziali da parte degli operatori;

- che in ogni caso questo Comune ritiene, in ragione delle novità non solo normative sopravvenute, di pervenire ad una conseguente nuova approvazione della regolamentazione dei proventi ex art. 208, comma 4 lett. c) del C.d.S. in parola, secondo l'unito schema che si allega sotto la lett. A);

RICHIAMATO:

- l'art. 393 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che prevede per gli enti locali l'obbligo di iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 208 del Codice, e di

rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate, già dichiarato in sede di regolamentazione;

- che a tal fine si è ritenuto inoltre opportuno, in merito alle modalità di accertamento ed impegno delle somme derivanti sopra richiamate, tenere conto delle modalità di liquidazione rispetto all'incasso accertato nell'anno di riferimento, e delle modalità di pagamento;

RITENUTO:

- per le ragioni sopra riferite, di rinnovare l'istituto delle forme di assistenza e di previdenza integrativa per il personale del Corpo della Polizia Locale, previo utilizzo dei fondi derivanti dalla quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada come previsto dall'art. 208, comma 4 lett. c), a decorrere dal 01.01.2023;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi in esecuzione all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

OSSERVATO:

- la competenza del Consiglio trattandosi di norma generalmente riferita a parte del personale, giusto art. 42, comma 2 lett a) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CON votazione unanime favorevole di n. 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Nuovo Regolamento per l'Istituzione di Forme di Previdenza complementare per il personale della Polizia Locale, previste dall'art. 208 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i, che si unisce alla presente deliberazione sotto la lett. A);
- 2) Di dare atto della riconferma della individuazione e selezione della forma di previdenza da parte del personale dipendente assunto prima dell'entrata in vigore dell'art. 56-quater del C.C.N.L. 11.05.2008, nonché del recente art. 98 del C.C.N.L. 16.11.2022, e già oggetto del precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 22.12.2011;
- 3) Di dare atto della richiesta di manifestazione di adesione da parte di ogni singolo dipendente della forma previdenziale selezionata entro la data di decorrenza del Regolamento prevista dal 01.01.2023;
- 4) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

P.L.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 61**

Ufficio Proponente: **Ufficio Polizia Locale**

Oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE POLIZIA LOCALE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Locale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2022

Il Responsabile di Settore

Dott. F. Bozzetti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Marchese Geom. Alessandro

f.to Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15.12.2022 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Borgo Ticino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Regis Milano Dr. Michele

La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, lì

Visto: IL SINDACO
Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 29.11.2022

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 15.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele